CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000479 - Interno - 23/02/2026 - 13:03
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 1 (A01)

Deliberazione n. 19/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000019 - 23/02/2026 - 13:03

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Tullio Ferrari, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "La Civica".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "La Civica" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 11.500,75;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 14.341,79;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 39.060,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 14.969,18;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 19.831,89;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 30.101,47.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "La Civica" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "La Civica" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito

istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000480 - Interno - 23/02/2026 - 13:05
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 2 (A02)

Deliberazione n. 20/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000020 - 23/02/2026 - 13:05

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Tullio FERRARI, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Partito Democratico".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m."), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso, il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Partito Democratico" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 41.062,14;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 40.393,74;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 89.280,67;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 47.175,90;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 54.928,51;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 68.632,14.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Partito Democratico" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Partito Democratico" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la

pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000481 - Interno - 23/02/2026 - 13:08
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 3 (A03)

Deliberazione n. 21/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000021 - 23/02/2026 - 13:08

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 19 febbraio 2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Tullio Ferrari, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "PATT-FASSA".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "PATT-FASSA" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 19.811,24;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 36.432,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 44.786,03;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 391,56;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 29.933,71;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 70.704,00.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "PATT-FASSA" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "PATT-FASSA" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la

pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
Tullio Ferrari	Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)	*(f.to digitalmente)*

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000482 - Interno - 23/02/2026 - 13:11
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 4 (A04)

Deliberazione n. 22/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000022 - 23/02/2026 - 13:11

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3 del 19 febbraio 2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Tullio Ferrari, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 8.700,00;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 15.396,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 16.740,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 138,40;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 12.449,60;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 28.248,00.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "La Civica Alto Adige/Südtirol – Agire per il Trentino" che costituisce allegato alla presente pronuncia,

al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000483 - Interno - 23/02/2026 - 13:13
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 6 (A06)

Deliberazione n. 23/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000023 - 23/02/2026 - 13:13

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Südtiroler Volkspartei".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al*

controllo" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che *"ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di

inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di*

funzionamento" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia

di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Südtiroler Volkspartei" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 71.869,76;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 64.948,07;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 145.095,18;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 76.916,41;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 105.231,70;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 99.764,90.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Südtiroler Volkspartei" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

RACCOMANDA

Al Gruppo consiliare:

- a decorrere dalla rendicontazione relativa al prossimo esercizio, di far confluire le spese riguardanti l'IRAP tra quelle di funzionamento, in quanto le stesse non costituiscono un "onere riflesso" delle spese per il personale, bensì un "onere diretto" del Gruppo. (cfr. Deliberazione Sezione Controllo Regione Siciliana SRCSIC/242/2015/FRG del 31 luglio 2015). Conseguentemente anche i fondi iniziali, esposti nel rendiconto del 2026, dovranno essere ricalcolati nei seguenti termini: fondo di cassa iniziale per spese di funzionamento in euro 103.057,70 e fondo di cassa inziale per spese di personale in euro 101.938,90;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Südtiroler Volkspartei" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore
Gianfranco BERNABEI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Luisa D'EVOLI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied (Berichterstatter)

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;
NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;
NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;
NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;
NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;
NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, die nachstehend als "Gesetzesdekret Nr.174/2012" bezeichnet wird;
NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche

Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;
NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;
NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;
NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;
NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 7 vom 19. Juli 2024, insbesondere Art. 9 Abs. 4 „*Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung, die etwaige Berichtigung derselben, die Veröffentlichung der Rechtmäßigkeitsbestätigung und der Rechnungslegung selbst sowie für die Verhängung von Strafen im Falle einer nicht fristgerechten Vorlage bzw. bei Beschluss über die Nichtkonformität der Rechnungslegung durch die Kontrollsektion des Rechnungshofs gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit dem Gesetz Nr. 213/2012 abgeändert und in Gesetz umgewandelt worden ist.*“
NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der Autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol mit Schreiben vom 2. Februar 2026, Prot. Nr. 380-P, übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 119 vom 2. Februar 2026);
IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Alto Adige/Südtirol der 17. Legislaturperiode am 27. November 2023 sein Amt angetreten hat;
AUFGRUND des Beschlusses Nr. 3/2026, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;
NACH ANHÖREN des mit Beschluss der Präsidentin vom 3. Februar 2026, Nr. 1/2026, ernannten berichterstattenden Richters Gianfranco Bernabei (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats hat mit Schreiben (Prot. des Regionalrates Nr. 380-P vom 2. Februar 2026 - Protokoll des Rechnungshofes Nr. 119 vom 2. Februar 2026) die auf den Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 bezogenen Rechnungslegungen der Ratsfraktionen der 17. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Südtiroler Volkspartei“, an diese regionale Kontrollsektion übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Ratsfraktionen des Rates der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 („*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“) enthalten, sowie im Art.1, Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das GvD Nr. 91 vom 24. Juni 2014, das Gesetz Nr. 116 vom 11. August 2014 abgeändert worden ist.

Laut Art.9, Abs. 2 der Verordnung Nr. 33/2013 der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol „*ist der Rechnungslegung eine originalgetreue Kopie der Buchungsbelege zur Prüfung der Rechnungslegung durch den Rechnungshof - Landessektion Trient (…) beizulegen*“; nach Abs.4 „*gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012*“.

Artikel 1 Absatz 9 des besagten Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 verfügt, dass jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien genehmigt, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der „*externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*" fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (*vrg*. Art. 1 Abs. 12 des GD Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass der Gesetzgeber mit den vorgenannten Bestimmungen verfügt hat, dass „*eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die*

Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigung dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen"; solche Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, wobei als Parameter die „*Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster*" gilt (DPM vom 21. Dezember 2012).

Unter den genannten Kriterien nennt Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "*Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben*", wobei "*die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben*"(Abs. 2) und „*die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken*" (Abs. 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "*alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen* " (vrg. Urteile Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und Nr. 260/2016 des Verfassungsgerichtshofes).

3. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass „*diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist*". (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Art. 1 der Anlage A der Verordnung der Region Nr. 33/2013 (mit den entsprechenden Anlagen A und B, die das Rechnungslegungsmuster darstellt) bestimmt die institutionellen Zwecke der Fraktion, für die die Beiträge des Regionalrats verwendet werden dürfen.

5. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen (Abs.1); darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Seiten des Fraktionsvorsitzenden, die Zuweisung eines Betrages - für jedes Fraktionsmitglied - für Verträge für eine befristete Zusammenarbeit zu beantragen, um die Personalkosten zu decken (Abs.2).

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Ferner wurden auch die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen geprüft, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.) und von dem Bezugstarifvertrag erlaubt sind.

Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Voraussetzungen, die die vorgenannten Auszahlungen, die vorschriftlich mit dem privaten Vertragswesen zurückzuführen sind, rechtfertigen, wiederum mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vollständig vereinbar sein müssen. (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018). Um keine stabilen Veränderungen der festen Bestandteile des Arbeitsentgelts zu ermöglichen, wurde die ordnungsmäßige Anwendung sowohl des Grundsatzes der Gegenseitigkeit (der spezifischen Arbeitsleistung im Vergleich zur entsprechenden "erhöhten" wirtschaftlichen Gegenleistung) als auch des Grundsatzes der "Aufsaugbarkeit" der "besonderen" Gehaltszahlungen im Hinblick auf künftige vertragliche Erhöhungen geprüft.

Die Anerkennung einer Gehaltserhöhung für den Mitarbeiter der Fraktion sowie deren entsprechende Berechnung erfordert die Beachtung des Grundsatzes der Angemessenheit. Dieser Grundsatz setzt voraus, dass die Fraktion die besonderen beruflichen Anforderungen, die dem Mitarbeiter im Verhältnis zu den tatsächlich übertragenen Aufgaben gestellt werden, die spezifische Erfahrung, das operative Selbstständigkeitsniveau, die Ausübung zusätzlicher Tätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit sowie das Vorliegen weiterer kennzeichnender Elemente der Arbeitsleistung feststellt, die geeignet sind, die begründete Anerkennung einer „zusätzlichen" Vergütung zu rechtfertigen, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der ausgewogenen Gegenseitigkeit (Synallagmatik), der stets zwischen Leistung und Entgelt bestehen muss.

6. Vor diesem Hintergrund weist das Kollegium darauf hin, dass die Rechnungslungen auf die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und die ordnungsgemäße Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten geprüft wurden, einschließlich im Hinblick auf die internen Regelungen, sowie in der ordnungsgemäßen Darstellung von der Verwaltungstätigkeit, zusammen mit der Angleichung der Kassensalden.

7. In Bezug auf die Ausgaben wurden folgende Aspekte überprüft:

- Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit;

- Ordnungsgemäße Aufnahme der von der Fraktion erworbenen oder der Fraktion zugewiesenen langlebigen Gebrauchsgüter in das Inventarverzeichnis;
- Ordnungsgemäße Ausgabenbewilligungen des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013);
- Ordnungsgemäße Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge;

Hinsichtlich dieses letzten Aspekts ist hervorzuheben, dass die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien nicht nur formeller, sondern grundlegender Natur ist, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden - "*Gelder für laufende Ausgaben*" und "*Gelder für Personalkosten*"-, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt und wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß gegeben ist.
In diesem Zusammenhang wird betont, dass Ausgaben für Beauftragungen externer Personen, die personalbezogene Hilfstatigkeiten betreffen (beispielsweise die Kosten eines Arbeitsberaters, eines Steuerberaters oder eines Sicherheitsbeauftragten), unter dem Posten "Personalkosten der Fraktion" zu verbuchen sind, getrennt von den Ausgaben für Beratungsaufträge im Zusammenhang mit den institutionellen Tätigkeiten der Fraktion (beispielsweise Kommunikationsleistungen oder Unterstützung bei der Ausarbeitung normativer und politischer Akte um Zusammenhang mit der Versammlungstätigkeit), die hingegen in den laufenden Ausgaben, unter dem Posten „Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge" auszuweisen sind (vgl. Vereinigte Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung, Entscheidungen Nr. 14, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 23 aus dem Jahr 2021).
Im Übrigen sind die Fraktionen verpflichtet, einerseits Arbeitsverhältnisse - abhängig oder selbständig - mit kontinuierlichem Charakter mit ihren Mitarbeitern, die Tätigkeiten betreffen, die gewöhnlich und regelmäßig in deren Aufgabenbereich fallen (Personalausgaben - Posten 1 der Rechnungslegung), und andererseits die Beauftragung externer, nicht zur Organisationsstruktur der Fraktion gehörender Sachverständiger mit Studien, Forschungs- oder Beratungsaufträgen (laufende Ausgaben) zu unterscheiden: letztere erfolgen im Zusammenhang mit spezifischen und "*außerordentlichen Bedürfnissen vertiefter technischer Prüfung*" (vgl. Urteil des Rechnungshofs, Vereinigte Rechtssprechungssektionen Nr. 15/2021/RGC).
Allgemein betreffen Aufträge für Beratungen, Studien und Forschungen Leistungen von Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung die sich durch ihre gelegentliche Natur, hohe Spezialisierung und zeitliche Begrenztheit auszeichnen und „d*ie Übergabe eines abschließenden Schriftsstücks*" vorsehen (vgl. Vereinigte Rechtssprechungssektionen, Nr. 6/2005; Urteil Nr. 59/2014EL; Vereinigte

Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung). Aufgrund ihres gelegentlichen Charakters sowie der weitgehenden Autonomie bei der Durchführung der Leistungen können solche Aufträge nicht aus dem für Personalausgaben bestimmten Beitrag, sondern aus dem Funktionsausgaben finanziert werden.

Den Personalausgaben sind hingegen jene Aufträge zuzuordnen, "*die sich aus den Arbeitsverhältnissen zwischen der Fraktion und ihren Mitarbeitem gemal den in der einschlägigen Landtagsverordnung vorgesehenen Vertragsmodellen ergeben, einschließlich jener, die sich aus Verträgen über freie Mitarbeit ergeben, welche mit externen Fachleuten abgeschlossen wurden, die kontinuierlich im Dienste der Landtagsfraktion arbeiten und Funktionen ausüben, die gewöhnlicherweise von dieser wahrgenommen werden*" (vgl. Beschluss der Kontrollsektion des Rechnungshofs - Sitz Bozen Nr. 16/2024/SCBOLZ/PAR, der auf die Beschlüsse der Kontrollsektion Abruzzen Nr. 369/2013/PAR, Kontrollsektion Ligurien Nr. 57/2021/FRG, Kontrollsektion Latium Nr. 63/2024/FRG verweist).

8. Im Laufe des Jahres 2025 haben die Wahlberatungen für die Gemeindewahlen in 153 Gemeinden der Provinz Trient und in 110 Gemeinden der Provinz Bozen am 4. Mai 2025 und am 18. Mai 2025 (Stichwahl) stattgefunden, während in den Gemeinden Capriana, Lúsern, Madruzzo und Stilfs haben die Wahlberatungen am 9. November 2025 stattgefunden. In Bezug auf die vorgenannten Wahlen wurde die Einhaltung der folgenden Vorschriften geprüft:

- Art. 1, Abs. 3, Buch. c) der Anlage A) zum D.P.M.R. Aufgrund genannter Bestimmung *„dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit (…) Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei Letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl“*;
- Art. 1, Abs.3, Buchst. d) des Anhangs A zur Verordnung Nr. 33/2013 verfügt, dass Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, nicht zulässig sind.

9. Aus der Rechnungslegung der Fraktion „Südtiroler Volkspartei“ bezogen auf den vorliegenden Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 geht folgendes hervor:

- Anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben in Höhe von 71.869,76 Euro;
- Anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten in Höhe von 64.948,07 Euro;
- Im Haushalt erzielte Einnahmen in Höhe von 145.095,18 Euro;
- Ausgaben während des Haushaltsjahres in Höhe von 76.916,41 Euro;
- *Abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben* in Höhe von 105.231,70 Euro;
- *Abschließender Kassenbestand für Personalkosten* in Höhe von 99.764,90 Euro.

10. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Südtiroler Volkspartei“ für den Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 **FEST**;

EMPFIEHLT

der Fraktion die IRAP-Ausgaben ab der Rechnungslegung des nächsten Haushaltsjahres in die laufenden Ausgaben zu fließen, da diese keine “indirekte Belastung” der Personalkosten, sondern eine „direkte Belastung“ der Fraktion darstellen (vgl. Beschluss der Kontrollsektion – Region Sizilien SRCSIC/242/2015/FRG vom 31. Juli 2015).
Folglich sind auch die in der 2026 Rechnungslegung ausgewiesenen anfänglichen Kassenbeständen wie folgt neu zu berechnen: anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben in Höhe von 103.057,70 € und anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten in Höhe von 101.938,90 €.

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Südtiroler Volkspartei”, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des

Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 20. Februar 2026.

Der bericherstattende Richter	Die Präsidentin
Gianfranco BERNABEI	Luisa D'EVOLI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter
Aldo PAOLICELLI

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000484 - Interno - 23/02/2026 - 13:16
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 5 (A05)

Deliberazione n. 24/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000024 - 23/02/2026 - 13:16

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Campobase".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Campobase" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 22.687,17;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 22.472,85;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 55.800,35;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 34.215,05;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 31.873,65;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 34.871,67.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Campobase" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Campobase" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel

sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20/02/ 2026.

Il Magistrato relatore
Gianfranco BERNABEI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000485 - Interno - 23/02/2026 - 13:19
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 8 (A08)

Deliberazione n. 25/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000025 - 23/02/2026 - 13:19

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Noi Trentino Per Fugatti Presidente".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Noi Trentino Per Fugatti Presidente" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 23.122,14;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 23.713,29;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 91.491,38;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 22.373,76;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 33.098,21;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 36.019,50.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Noi Trentino Per Fugatti Presidente" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Noi

Trentino Per Fugatti Presidente" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20/02/2026.

Il Magistrato relatore
Gianfranco Bernabei,
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000486 - Interno - 23/02/2026 - 13:21
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 7 (A07)

Deliberazione n. 26/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000026 - 23/02/2026 - 13:21

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Süd - Tiroler Freiheit".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al*

controllo" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre *"la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge"* (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo"* (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di

inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di*

funzionamento" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia

di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Süd - Tiroler Freiheit" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 23.362,33;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 25.432,37;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 44.640,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 22.596,95;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 33.103,78;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 37.733,97.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Süd -Tiroler Freiheit" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione,

di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Süd-Tiroler Freiheit" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore
Gianfranco BERNABEI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Luisa D'EVOLI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied (Berichterstatter)

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;
NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;
NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;
NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;
NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;
NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, das nachstehend als "Gesetzesdekret Nr.174/2012" bezeichnet wird;
NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012, veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und

den autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 7 vom 19. Juli 2024, insbesondere Art. 9 Abs. 4 „*Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung, die etwaige Berichtigung derselben, die Veröffentlichung der Rechtmäßigkeitsbestätigung und der Rechnungslegung selbst sowie für die Verhängung von Strafen im Falle einer nicht fristgerechten Vorlage bzw. bei Beschluss über die Nichtkonformität der Rechnungslegung durch die Kontrollsektion des Rechnungshofs gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit dem Gesetz Nr. 213/2012 abgeändert und in Gesetz umgewandelt worden ist.*“

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 2. Februar 2026, Prot. Nr. 380-P, übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 119 vom 2. Februar 2026);

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol der 17. Legislaturperiode am 27. November 2023 sein Amt angetreten hat;

AUFGRUND des Beschlusses Nr. 3/2026, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss der Präsidentin vom 3. Februar 2026, Nr. 1/2026, ernannten berichterstattenden Richters Gianfranco Bernabei (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrats der autonomen Region Trentino-Südtirol hat mit Schreiben (Prot. des Regionalrates Nr. 380-P vom 2. Februar 2026 – Prot. des Rechnungshofes Nr. 119 vom 2. Februar 2026) die auf den Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 bezogenen Rechnungslegungen der Ratsfraktionen der 17. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Süd-Tiroler

Freiheit“, an diese regionale Kontrollsektion übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Ratsfraktionen des Rates der Autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 („*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“) enthalten, sowie im Art.1, Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das GvD Nr. 91 vom 24. Juni 2014, das Gesetz Nr. 116 vom 11. August 2014 abgeändert worden ist.

Laut Art.9, Abs. 2 der Verordnung Nr. 33/2013 der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol „*ist der Rechnungslegung eine originalgetreue Kopie der Buchungsbelege zur Prüfung der Rechnungslegung durch den Rechnungshof - Landessektion Trient (…) beizulegen*“; nach Abs.4 „*gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012*“.

Artikel 1 Abs. 9 des Gesetzesdekretes Nr. 174/2014 verfügt, dass jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien genehmigt, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Artikel 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der „*externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*" fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (*vrg*. Art. 1 Abs. 12 des GD Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass der Gesetzgeber mit den vorgenannten Bestimmungen verfügt hat, dass „*eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigung dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen*“; solche Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, wobei als Parameter die „*Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster*“ gilt (DPM vom 21. Dezember 2012).

Unter den genannten Kriterien nennt Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "*Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben*", wobei "*die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben*“ (Abs. 2) und „*die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken*“ (Abs. 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "*alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen* " (vrg. Urteile Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und Nr. 260/2016 des Verfassungsgerichtshofes).

3. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass „*diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist*". (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Art. 1 der Anlage A der Verordnung der Region Nr. 33/2013 (mit den entsprechenden Anlagen A und B, die das Rechnungslegungsmuster darstellt) bestimmt die institutionellen Zwecke der Fraktion, für die die Beiträge des Regionalrats verwendet werden dürfen.

5. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen (Abs.1); darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Seiten des Fraktionsvorsitzenden, die Zuweisung eines Betrages - für jedes Fraktionsmitglied - für Verträge für eine befristete Zusammenarbeit zu beantragen, um die Personalkosten zu decken (Abs.2).

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Ferner wurden auch die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen geprüft, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.) und von dem Bezugstarifvertrag erlaubt sind.

Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Voraussetzungen, die die vorgenannten Auszahlungen, die vorschriftlich mit dem privaten Vertragswesen zurückzuführen sind, rechtfertigen, wiederum mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vollständig vereinbar sein müssen. (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018). Um keine stabilen Veränderungen der festen Bestandteile des Arbeitsentgelts zu ermöglichen, wurde die ordnungsmäßige Anwendung sowohl des Grundsatzes der Gegenseitigkeit (der spezifischen Arbeitsleistung im Vergleich zur entsprechenden "erhöhten" wirtschaftlichen Gegenleistung) als auch des Grundsatzes der "Aufsaugbarkeit" der "besonderen" Gehaltszahlungen im Hinblick auf künftige vertragliche Erhöhungen geprüft.

Die Anerkennung einer Gehaltserhöhung für den Mitarbeiter der Fraktion sowie deren entsprechende Berechnung erfordert die Beachtung des Grundsatzes der Angemessenheit. Dieser Grundsatz setzt voraus, dass die Fraktion die besonderen beruflichen Anforderungen, die dem Mitarbeiter im Verhältnis zu den tatsächlich übertragenen Aufgaben gestellt werden, die spezifische Erfahrung, das operative Selbstständigkeitsniveau, die Ausübung zusätzlicher Tätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit sowie das Vorliegen weiterer kennzeichnender Elemente der Arbeitsleistung feststellt, die geeignet sind, die begründete Anerkennung einer „zusätzlichen" Vergütung zu rechtfertigen, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der ausgewogenen Gegenseitigkeit (Synallagmatik), der stets zwischen Leistung und Entgelt bestehen muss.

6. Vor diesem Hintergrund weist das Kollegium darauf hin, dass die Rechnungslungen auf die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und die ordnungsgemäße Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten geprüft wurden, einschließlich im Hinblick auf die internen Regelungen, sowie in

der ordnungsgemäßen Darstellung von der Verwaltungstätigkeit, zusammen mit der Angleichung der Kassensalden.

7. In Bezug auf die Ausgaben wurden folgende Aspekte überprüft:
   - Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit;
   - Ordnungsgemäße Aufnahme der von der Fraktion erworbenen oder der Fraktion zugewiesenen langlebigen Gebrauchsgüter in das Inventarverzeichnis;
   - Ordnungsgemäße Ausgabenbewilligungen des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013);
   - Ordnungsgemäße Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge;

Hinsichtlich dieses letzten Aspekts ist hervorzuheben, dass die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien nicht nur formeller, sondern grundlegender Natur ist, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden - "*Gelder für laufende Ausgaben*" und "*Gelder für Personalkosten*"-, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt und wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß gegeben ist.
In diesem Zusammenhang wird betont, dass Ausgaben für Beauftragungen externer Personen, die personalbezogene Hilfstätigkeiten betreffen (beispielsweise die Kosten eines Arbeitsberaters, eines Steuerberaters oder eines Sicherheitsbeauftragten), unter dem Posten "Personalkosten der Fraktion" zu verbuchen sind, getrennt von den Ausgaben für Beratungsaufträge im Zusammenhang mit den institutionellen Tätigkeiten der Fraktion (beispielsweise Kommunikationsleistungen oder Unterstützung bei der Ausarbeitung normativer und politischer Akte um Zusammenhang mit der Versammlungstätigkeit), die hingegen in den laufenden Ausgaben unter dem Posten „Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge" auszuweisen sind (vgl. Vereinigte Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung, Entscheidungen Nr. 14, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 23 aus dem Jahr 2021).
Im Übrigen sind die Fraktionen verpflichtet, einerseits Arbeitsverhältnisse - abhängig oder selbständig - mit kontinuierlichem Charakter mit ihren Mitarbeitern, die Tätigkeiten betreffen, die gewöhnlich und regelmäßig in deren Aufgabenbereich fallen (Personalausgaben - Posten 1 der Rechnungslegung), und andererseits die Beauftragung externesr, nicht zur Organisationsstruktur der Fraktion gehörender Sachverständiger mit Studien, Forschungs- oder Beratungsaufträgen (laufende Ausgaben) zu unterscheiden: letztere erfolgen im Zusammenhang mit spezifischen und "*außerordentlichen Bedürfnissen vertiefter technischer Prüfung*" (vgl. Urteil des Rechnungshofs, Vereinigte Rechtssprechungssektionen Nr. 15/2021/RGC).

Allgemein betreffen Aufträge für Beratungen, Studien und Forschungen Leistungen von Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung die sich durch ihre gelegentliche Natur, hohe Spezialisierung und zeitliche Begrenztheit auszeichnen und „*die Übergabe eines abschließenden Schriftstücks*" vorsehen (vgl. Rechnungshof, Vereinigte Rechtssprechungssektionen Nr. 6/2005; Urteil Nr. 59/2014EL; Vereinigte Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung). Aufgrund ihres gelegentlichen Charakters sowie der weitgehenden Autonomie bei der Durchführung der Leistungen können solche Aufträge nicht aus dem für Personalausgaben bestimmten Beitrag, sondern aus dem Funktionsausgaben finanziert werden.

Den Personalausgaben sind hingegen jene Aufträge zuzuordnen, "*die sich aus den Arbeitsverhältnissen zwischen der Fraktion und ihren Mitarbeiter gemäß den in der einschlägigen Landtagsverordnung vorgesehenen Vertragsmodellen ergeben, einschließlich jener, die sich aus Verträgen über freie Mitarbeit ergeben, welche mit externen Fachleuten abgeschlossen wurden, die kontinuierlich im Dienste der Landtagsfraktion arbeiten und Funktionen ausüben, die gewöhnlicherweise von dieser wahrgenommen werden*" (vgl. Beschluss der Kontrollsektion des Rechnungshofs - Sitz Bozen Nr. 16/2024/SCBOLZ/PAR, der auf die Beschlüsse der Kontrollsektion Abruzzen Nr. 369/2013/PAR, Kontrollsektion Ligurien Nr. 57/2021/FRG, Kontrollsektion Latium Nr. 63/2024/FRG verweist).

8. Im Laufe des Jahres 2025 haben die Wahlberatungen für die Gemeindewahlen in 153 Gemeinden der Provinz Trient und in 110 Gemeinden der Provinz Bozen am 4. Mai 2025 und am 18. Mai 2025 (Stichwahl) stattgefunden, während in den Gemeinden Capriana, Lúsern, Madruzzo und Stilfs haben die Wahlberatungen am 9. November 2025 stattgefunden. In Bezug auf die vorgenannten Wahlen wurde die Einhaltung der folgenden Vorschriften geprüft:

- Art. 1, Abs. 3, Buch. c) der Anlage A) zum D.P.M.R. Aufgrund genannter Bestimmung „*dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit (…) Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei Letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl*";
- Art. 1, Abs.3, Buchst. d) des Anhangs A zur Verordnung Nr. 33/2013 verfügt, dass Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, nicht zulässig sind.

9. Aus der Rechnungslegung der Fraktion „Süd- Tiroler Freiheit" bezogen auf den vorliegenden Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 geht folgendes hervor:

- Anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben in Höhe von 23.362,33 Euro;
- Anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten in Höhe von 25.432,37 Euro;
- Im Haushalt erzielte Einnahmen in Höhe von 44.640,00 Euro;
- Ausgaben während des Haushaltsjahres in Höhe von 22.596,95 Euro;
- *Abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben* in Höhe von 33.103,78 Euro;
- *Abschließender Kassenbestand für Personalkosten* in Höhe von 37.733,97 Euro.

10. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Süd-Tiroler Freiheit“ für den Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 **FEST**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Süd-Tiroler Freiheit”, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 20. Februar 2026.

Der bericherstattende Richter	Die Präsidentin
Gianfranco BERNABEI	Luisa D'EVOLI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000487 - Interno - 23/02/2026 - 13:23
cr_taas-23/02/2026-0000694-A - Allegato Utente 9 (A09)

Deliberazione n. 27/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'EVOLI	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000027 - 23/02/2026 - 13:23

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA l'ordinanza n. 3/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, Cons. Gianfranco Bernabei, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Verde".

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 e n. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del

lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale – rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. Il rendiconto del gruppo "Verde" relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025 in esame evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 22.276,48;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 36.432,00;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 44.653,48;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 6.154,40;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 29.897,77;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 67.309,79;

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Verde" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Verde" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2026.

Il Magistrato relatore	Il Presidente
Gianfranco BERNABEI	Luisa D'EVOLI

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI

CORTE DEI CONTI
RECHNUNGSHOF

REPUBLIK ITALIEN
KONTROLLSEKTION FÜR DIE REGION TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SITZ TRIENT

Zusammengesetzt aus den Richtern:

Luisa D'EVOLI	Präsidentin
Marilisa BELTRAME	Ratsmitglied
Tullio FERRARI	Ratsmitglied
Gianfranco BERNABEI	Ratsmitglied (Berichterstatter)

NACH EINSICHT in die Artikel 81, 97, 100, 117 und 119 der Verfassung;
NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 670 vom 31. August 1972 betreffend die Genehmigung des Einheitstextes der Verfassungsgesetze, die das Sonderstatut für Trentino-Südtirol betreffen;
NACH EINSICHT in das D.P.R. Nr. 305 vom 15. Juli 1988 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen zur Einrichtung der Kontrollsektionen des Rechnungshofes von Trient und Bozen;
NACH EINSICHT in den Einheitstext der Gesetze über den Rechnungshof, genehmigt mit königlichem Dekret Nr. 1214 vom 12. Juli 1934 mit seinen späteren Änderungen;
NACH EINSICHT in das Gesetz Nr. 20 vom 14. Januar 1994;
NACH EINSICHT in das Gesetzesdekret Nr. 174 vom 10. Oktober 2012, das mit Änderungen in das Gesetz Nr. 213 vom 7. Dezember 2012 umgewandelt wurde, das nachstehend als "Gesetzesdekret Nr.174/2012" bezeichnet wird;
NACH EINSICHT in das Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 21. Dezember 2012,

veröffentlicht im Gesetzesanzeiger der Republik Nr. 28 vom 2. Februar 2013, mit dem die am 6. Dezember 2012 von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den autonomen Provinzen Trient und Bozen genehmigten Leitlinien für die jährliche Rechnungslegung, die von den Regionalratsfraktionen nach Artikel 1 Absatz 9 des oben genannten Gesetzesdekrets Nr. 174/2012 genehmigt werden muss, festgelegt wurden;

NACH EINSICHT in den Beschluss der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes Nr. 14/2000 vom 16. Juni 2000 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen, mit dem die Verordnung über die Organisation der Kontrollfunktionen des Rechnungshofes genehmigt wurde;

NACH EINSICHT in das Urteil des Verfassungsgerichtshofes vom 6. März 2014, Nr. 39 bezüglich der Absätze 9 - 12 des Artikels 1 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012;

NACH EINSICHT in die Urteile der Vereinigten Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 31/2020/RGC, Nr. 19/2021/RGC und N.19/2022/RGC;

NACH EINSICHT in den Beschluss des Regionalrates Trentino-Alto Adige/Südtirol Nr. 33 vom 10. September 2013, mit dem Titel „*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“, abgeändert durch den Beschluss Nr. 7 vom 19. Juli 2024, insbesondere Art. 9 Abs. 4 „*Für die Prüfung der Rechtmäßigkeit der Rechnungslegung, die etwaige Berichtigung derselben, die Veröffentlichung der Rechtmäßigkeitsbestätigung und der Rechnungslegung selbst sowie für die Verhängung von Strafen im Falle einer nicht fristgerechten Vorlage bzw. bei Beschluss über die Nichtkonformität der Rechnungslegung durch die Kontrollsektion des Rechnungshofs gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012, das mit dem Gesetz Nr. 213/2012 abgeändert und in Gesetz umgewandelt worden ist.*“

NACH EINSICHTNAHME in die vom Präsidenten des Regionalrats der autonomen Region Trentino-Südtirol mit Schreiben vom 2. Februar 2026, Prot. Nr. 380-P, übermittelten Unterlagen (beim Rechnungshof: Prot. Nr. 119 vom 2. Februar 2026);

IN ANBETRACHT der Tatsache, dass der Regionalrat der autonomen Region Trentino-Südtirol der 17. Legislaturperiode am 27. November 2023 sein Amt eingetreten hat;

AUFGRUND des Beschlusses Nr. 3/2026, mit dem die Präsidentin der Sektion das Kollegium für die heutige nichtöffentliche Sitzung einberufen hat;

NACH ANHÖREN des mit Beschluss der Präsidentin vom 3. Februar 2026, Nr. 1/2026, ernannten berichterstattenden Richters Gianfranco Bernabei (Ratsmitglied);

Prämissen

Der Präsident des Regionalrates der autonomen Region Trentino-Südtirol hat mit Schreiben (Prot. des Regionalrates Nr. 380-P vom 2. Februar 2025 – Prot. des Rechnungshofes Nr. 119 vom 2. Februar

2026) die auf den Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 bezogenen Rechnungslegungen der Ratsfraktionen der 17. Legislaturperiode, unter anderem auch die der Fraktion „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda, an diese regionale Kontrollsektion übermittelt.

Sachverhalt

1. Die Regelung betreffend die Finanzierung der Ratsfraktionen der autonomen Region Trentino Alto Adige/Südtirol ist in der Verordnung Nr. 33/2013 („*Verordnung über die Leistungen zugunsten der Fraktionen des Regionalrates und diesbezügliche Rechnungslegung*“) enthalten, sowie im Art.1, Abs. 9, 10, 11 und 12 des GD Nr. 174/2012, das durch das Urteil des Verfassungsgerichts Nr. 39/2014 und das GvD Nr. 91 vom 24. Juni 2014, das Gesetz Nr. 116 vom 11. August 2014 abgeändert worden ist.

Laut Art.9, Abs. 2 der Verordnung Nr. 33/2013 der Region Trentino-Alto Adige/Südtirol „*ist der Rechnungslegung eine originalgetreue Kopie der Buchungsbelege zur Prüfung der Rechnungslegung durch den Rechnungshof - Landessektion Trient (…) beizulegen*“; nach Abs.4 „*gelten die Bestimmungen nach Artikel 1 Absätze 10 und 11 des Gesetzesdekrets Nr. 174/2012*“.

Artikel 1 Abs. 9 des GD Nr. 174/2014 verfügt, dass jede Ratsfraktion eine jährliche Rechnungslegung aufgrund der Richtlinien genehmigt, die von der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat, Regionen und den Autonomen Provinzen Trient und Bozen beschlossen und mit Dekret des Präsidenten des Ministerrates übernommen wurden, um die ordnungsgemäße Ermittlung der Gebarungsabläufe und der Buchführung sowie die ordnungsgemäße Erstellung der für die Rechnungslegung erforderlichen Unterlagen zu gewährleisten.

Darüber hinaus schreibt Art. 1 Absätze 10, 11 und 12 die Modalitäten für die Ausübung der externen Rechnungsprüfung durch den Rechnungshof fest.

Sollte die regionale Kontrollsektion die Nichtkonformität der Rechnungslegung oder der mit diesen übermittelten Unterlagen feststellen, übermittelt sie dem Präsidenten des Regionalrates einen Antrag auf Berichtigung (Art. 1 Abs. 11 des GD Nr. 174/2012).

2. Mit Bezug auf die Parameter und die Art der Kontrolle hat der Verfassungsgerichtshof im Urteil Nr. 39/2014 festgestellt, dass die von der regionalen Kontrollsektion des Rechnungshofes durchgeführte Kontrolle in die Kategorie der „*externen Kontrolle über die Ordnungsmäßigkeit der Buchführung*" fällt und somit nicht das Ziel verfolgt, Sanktionen zu verhängen, sondern Rückerstattungen einzufordern (*vrg*. Art. 1 Abs. 12 des GD Nr. 174/2012, so wie er durch das Urteil abgeändert worden ist). Dadurch soll die ordnungsgemäße Gebarung des Haushaltes der Region gewährleistet werden; an diesen ist nämlich der Haushalt des Regionalrates geknüpft, aus dem die Mittelzuweisungen an die Ratsfraktionen stammen.

Der Verfassungsgerichtshof hat zudem präzisiert, dass der Gesetzgeber mit den vorgenannten Bestimmungen verfügt hat, dass „*eine verbindliche Analyse durchzuführen ist, die nicht auf die Verwendung der Beträge eingeht, sondern die effektive Tätigung dieser Ausgaben überprüft, ohne die politische Autonomie der Fraktionen, die von dieser Regelung betroffen sind, zu beeinträchtigen*“; solche Kontrolle betrifft die Rechtmäßigkeit und Ordnungsmäßigkeit, wobei als Parameter die „*Übereinstimmung der Rechnungslegung mit dem in der Ständigen Konferenz für die Beziehungen zwischen Staat-Regionen erstellten Muster*“ gilt (DPM vom 21. Dezember 2012).

Unter den genannten Kriterien nennt Art. 1 der Anlage A des DPMR vom 21. Dezember 2012 die "*Zuverlässigkeit und Richtigkeit der Ausgaben*", wobei "*die Zuverlässigkeit die Übereinstimmung zwischen den in der Rechnungslegung angeführten Posten und den tatsächlich getätigten Ausgaben*“ (Abs. 2) und „*die Richtigkeit die Übereinstimmung der getätigten Ausgaben mit den gesetzlich vorgesehenen Zwecken*“ (Abs. 3) betrifft, mit der weiteren Klarstellung, dass "*alle Ausgaben ausdrücklich für die institutionellen Tätigkeit der Fraktion getätigt werden müssen* " (vrg. Urteile Nr. 130/2014, Nr. 263/2014, Nr. 104/2016 und Nr. 260/2016 des Verfassungsgerichtshofes).

3. Hinsichtlich der Rechtsnatur der Fraktionen hat die jüngste Rechtsprechung des Kassationsgerichtshofs bekräftigt, dass „*diese Fraktionen - selbst bei Vorhandensein von Elementen privater Natur, die mit ihrer Parteimatrix verbunden sind - als im Wesentlichen öffentlich anerkannt werden müssen, da sie für das Funktionieren des Versammlungsorgans sowohl aufgrund des öffentlichen Ursprungs der Mittel als auch aufgrund der gesetzlichen Definition ihres Zwecks von Bedeutung sind, unabhängig vom Grundsatz der Unbestreitbarkeit der Meinungen und Stimmabgaben gemäß Art. 122 Abs. 4 der Verfassung, welcher auf die Verwaltung der Beiträge nicht anwendbar ist*". (ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 30892 vom 19.10.2022. Gleichlautend, ver. Sekt. des Kassationsgerichtshofes, Urteil Nr. 10108 vom 16.4.2021 und Nr. 19171 vom 15.9.2020. Siehe auch, im gleichen Sinne, Vereinigte Sektionen des Rechnungshofes in besonderer Zusammensetzung Nr. 19/2022/RGC).

4. Bei den Ausgaben für die Tätigkeit der Fraktionen zählen die oben genannten Richtlinien des genannten DPMR (Art. 1 Abs. 4, 5 und 6 der Anlage A) die zulässigen Ausgaben und diejenigen auf, für welche die vom Regionalrat gewährte Beitragszahlung nicht verwendet werden darf.

Art. 1 der Anlage A der Verordnung der Region Nr. 33/2013 (mit den entsprechenden Anlagen A und B, die das Rechnungslegungsmuster darstellt) bestimmt die institutionellen Zwecke der Fraktion, für die die Beiträge des Regionalrats verwendet werden dürfen.

5. Hinsichtlich der Ausgaben für das Personal, das von den Ratsfraktionen eingestellt wird, findet Artikel 4 der genannten Verordnung des Regionalrates Nr. 33/2013 Anwendung.

So werden im Besonderen die Personalkosten der Fraktionen grundsätzlich von den jeweiligen Landtagen übernommen (Abs.1); darüber hinaus besteht die Möglichkeit von Seiten des

Fraktionsvorsitzenden, die Zuweisung eines Betrages - für jedes Fraktionsmitglied - für Verträge für eine befristete Zusammenarbeit zu beantragen, um die Personalkosten zu decken (Abs.2).

In Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung über die Ausgaben der Ratsfraktionen muss bei der Kontrolle der Ausgaben für das Personal auch die Vereinbarkeit der angewandten privatrechtlichen Vertragsbestimmungen mit den Regeln für die Verwendung öffentlicher Ressourcen überprüft werden.

Ferner wurden auch die für die Beschäftigten der Fraktionen geltenden vertraglichen Einrichtungen geprüft, die je nach Einstufung verschiedene Arten von Erhöhungen des Grundgehalts vorsehen (übertarifliche Zulagen, Produktivitätsprämien, finanzielle Vorschüsse auf künftige vertragliche Erhöhungen usw.) und von dem Bezugstarifvertrag erlaubt sind.

Es wird jedoch hervorgehoben, dass die Voraussetzungen, die die vorgenannten Auszahlungen, die vorschriftlich mit dem privaten Vertragswesen zurückzuführen sind, rechtfertigen, wiederum mit den Vorschriften für die Verwendung der öffentlichen Mittel vollständig vereinbar sein müssen. (*vgl.* Rechnungshof, Rechtsprechungssektion zweiter Instanz Sizilien, Urteil Nr. 188/A/2018).

Um keine stabilen Veränderungen der festen Bestandteile des Arbeitsentgelts zu ermöglichen, wurde die ordnungsmäßige Anwendung sowohl des Grundsatzes der Gegenseitigkeit (der spezifischen Arbeitsleistung im Vergleich zur entsprechenden "erhöhten" wirtschaftlichen Gegenleistung) als auch des Grundsatzes der "Aufsaugbarkeit" der "besonderen" Gehaltszahlungen im Hinblick auf künftige vertragliche Erhöhungen geprüft.

Die Anerkennung einer Gehaltserhöhung für den Mitarbeiter der Fraktion sowie deren entsprechende Berechnung erfordert die Beachtung des Grundsatzes der Angemessenheit. Dieser Grundsatz setzt voraus, dass die Fraktion die besonderen beruflichen Anforderungen, die dem Mitarbeiter im Verhältnis zu den tatsächlich übertragenen Aufgaben gestellt werden, die spezifische Erfahrung, das operative Selbstständigkeitsniveau, die Ausübung zusätzlicher Tätigkeiten außerhalb der regulären Arbeitszeit sowie das Vorliegen weiterer kennzeichnender Elemente der Arbeitsleistung feststellt, die geeignet sind, die begründete Anerkennung einer „zusätzlichen“ Vergütung zu rechtfertigen, in Übereinstimmung mit dem Grundsatz der ausgewogenen Gegenseitigkeit (Synallagmatik), der stets zwischen Leistung und Entgelt bestehen muss.

6. Vor diesem Hintergrund weist das Kollegium darauf hin, dass die Rechnungslungen auf die Vollständigkeit der übermittelten Unterlagen und die ordnungsgemäße Verbuchung der einzelnen Ausgabenposten geprüft wurden, einschließlich im Hinblick auf die internen Regelungen, sowie in der ordnungsgemäßen Darstellung von der Verwaltungstätigkeit, zusammen mit der Angleichung der Kassensalden.

7. In Bezug auf die Ausgaben wurden folgende Aspekte überprüft:

- Übereinstimmung und Kohärenz der einzelnen Ausgaben mit der institutionellen Tätigkeit;
- Ordnungsgemäße Aufnahme der von der Fraktion erworbenen oder der Fraktion zugewiesenen langlebigen Gebrauchsgüter in das Inventarverzeichnis;
- Ordnungsgemäße Ausgabenbewilligungen des Fraktionsvorsitzenden (Art. 2, Abs. 1 der Verordnung Nr. 33/2013);
- Ordnungsgemäße Rechnungslegung der Ausgaben betreffend die Beratungsaufträge;

Hinsichtlich dieses letzten Aspekts ist hervorzuheben, dass die Unterteilung der verschiedenen Ausgabenkategorien nicht nur formeller, sondern grundlegender Natur ist, auch angesichts dessen, dass die Einnahmen der Ratsfraktionen in zwei Gruppen unterteilt werden - "*Gelder für laufende Ausgaben*" und "*Gelder für Personalkosten*"-, denen eine unterschiedliche rechtliche Regelung zugrunde liegt und wobei auch ein vorab festgelegtes verschiedenartiges Ausmaß gegeben ist.
In diesem Zusammenhang wird betont, dass Ausgaben für Beauftragungen externer Personen, die personalbezogene Hilfstätigkeiten betreffen (beispielsweise die Kosten eines Arbeitsberaters, eines Steuerberaters oder eines Sicherheitsbeauftragten), unter dem Posten „Personalkosten der Fraktion" zu verbuchen sind, getrennt von den Ausgaben für Beratungsaufträge im Zusammenhang mit den institutionellen Tätigkeiten der Fraktion (beispielsweise Kommunikationsleistungen oder Unterstützung bei der Ausarbeitung normativer und politischer Akte im Zusammenhang mit der Versammlungstätigkeit), die hingegen in den laufenden Ausgaben unter dem Posten „Ausgaben für Beratungen, Studien und Aufträge" auszuweisen sind (vgl. Vereinigte Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung, Entscheidungen Nr. 14, Nr. 18, Nr. 19 und Nr. 23 aus dem Jahr 2021).
Im Übrigen sind die Fraktionen verpflichtet, einerseits Arbeitsverhältnisse — abhängig oder selbständig — mit kontinuierlichem Charakter mit ihren Mitarbeitern, die Tätigkeiten betreffen, die gewöhnlich und regelmäßig in deren Aufgabenbereich fallen (Personalkosten – Posten 1 der Rechnungslegung), und andererseits die Beauftragung externer, nicht zur Organisationsstruktur der Fraktion gehörender Sachverständiger mit Studien-, Forschungs- oder Beratungsaufträgen (laufende Ausgaben) zu unterscheiden; letztere erfolgen im Zusammenhang mit spezifischen und „*außerordentlichen Bedürfnissen vertiefter technischer Prüfung*" (vgl. Urteil des Rechnungshofs, Vereinigte Rechtssprechungssektionen Nr. 15/2021/RGC).
Allgemein betreffen Aufträge für Beratungen, Studien und Forschungen Leistungen von Fachleuten mit nachgewiesener Erfahrung, die sich durch ihre gelegentliche Natur, hohe Spezialisierung und zeitliche Begrenztheit auszeichnen und „*die Übergabe eines abschließenden Schriftst*ücks" vorsehen

(vgl. Rechnungshof, Vereinigte Kontrollsektionen Nr. 6/2005; Urteil Nr. 59/2014EL; Vereinigte Rechtssprechungssektionen in besonderer Zusammensetzung). Aufgrund ihres gelegentlichen Charakters sowie der weitgehenden Autonomie bei der Durchführung der Leistungen können solche Aufträge nicht aus dem für Personalausgaben bestimmten Beitrag, sondern aus dem für laufenden Ausgaben finanziert werden.

Den Personalausgaben sind hingegen jene Aufträge zuzuordnen, „*die sich aus den Arbeitsverhältnissen zwischen der Fraktion und ihren Mitarbeitern gemäß den in der einschlägigen Landtagsverordnung vorgesehenen Vertragsmodellen ergeben, einschließlich jener, die sich aus Verträgen über freie Mitarbeit ergeben, welche mit externen Fachleuten abgeschlossen wurden, die kontinuierlich im Dienste der Landtagsfraktion arbeiten und Funktionen ausüben, die gewöhnlicherweise von dieser wahrgenommen werden* " (vgl. Beschluss der Kontrollsektion des Rechnungshofs – Sitz Bozen Nr. 16/2024/SCBOLZ/PAR, der auf die Beschlüsse der Kontrollsektion Abruzzen Nr. 369/2013/PAR, Kontrollsektion Ligurien Nr. 57/2021/FRG, Kontrollsektion Latium Nr. 63/2024/FRG verweist).

8. Im Laufe des Jahres 2025 haben die Wahlberatungen für die Gemeindewahlen in 153 Gemeinden der Provinz Trient und in 110 Gemeinden der Provinz Bozen am 4. Mai 2025 und am 18. Mai 2025 (Stichwahl) stattgefunden, während in den Gemeinden Capriana, Lúsern, Madruzzo und Stilfs haben die Wahlberatungen am 9. November 2025 stattgefunden. In Bezug auf die vorgenannten Wahlen wurde die Einhaltung der folgenden Vorschriften geprüft:

- Art. 1, Abs. 3, Buch. c) der Anlage A) zum D.P.M.R. Aufgrund genannter Bestimmung „*dürfen die Fraktionen keine Beziehungen entgeltlicher Zusammenarbeit mit (…) Kandidaten von Gemeinde-, Landtags- und Parlamentswahlen unterhalten bzw. Zuschüsse jeglicher Art an diese auszahlen. Bei Letzteren gilt die Einschränkung gemäß den geltenden Bestimmungen für die Wahlzeit bis zur Bekanntgabe der Wahl*“;
- Art. 1, Abs.3, Buchst. d) des Anhangs A zur Verordnung Nr. 33/2013 verfügt, dass Ausgaben für institutionelle Mitteilungen im Zeitraum vor den Wahlen, in dem ein entsprechendes Verbot nach den Par-Condicio-Bestimmungen gilt, nicht zulässig sind.

9. Aus der Rechnungslegung der Fraktion „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda“ bezogen auf den vorliegenden Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 geht folgendes hervor:

- Anfänglicher Kassenbestand für laufende Ausgaben in Höhe von 22.276,48 Euro;
- Anfänglicher Kassenbestand für Personalkosten in Höhe von 36.432,00 Euro;
- Im Haushalt erzielte Einnahmen in Höhe von 44.653,48 Euro;
- Ausgaben während des Haushaltsjahres in Höhe von 6.154,40 Euro;

- *Abschließender Kassenbestand für laufende Ausgaben* in Höhe von 29.897,77 Euro;
- *Abschließender Kassenbestand für Personalkosten* in Höhe von 67.309,79 Euro;

10. Nach den durchgeführten Kontrollen und der Prüfung der übermittelten Unterlagen ist die Sektion demnach der Ansicht, dass die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung gegeben ist, wobei festgehalten werden muss, dass diese Kontrolle gerade aufgrund ihrer Eigenheiten nicht die Ordnungsmäßigkeit der kontrollierten Handlungen und Verhaltensweisen betrifft, die jedoch von den zuständigen Stellen noch kontrolliert werden können.

AUS DIESEN GRÜNDEN

erlässt der Rechnungshof, Kontrollsektion für Trentino-Südtirol, mit Sitz in Trient, unter Berücksichtigung der im Sachverhalt aufgezeigten Punkte seine endgültige Entscheidung,

STELLT

die Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung der Ratsfraktion der Region Trentino-Südtirol „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda“ für den Zeitraum 1. Januar 2025 – 31. Dezember 2025 **FEST**;

VERFÜGT,

dass das zuständige Amt dieser Kontrollsektion eine Kopie dieses Beschlusses zusammen mit der Kopie der Rechnungslegung der Ratsfraktion „Grüne Fraktion - Gruppo verde - Grupa vërda”, die integrierender Teil dieses Beschlusses ist, mittels zertifizierter Post an den Präsidenten des Regionalrates der Autonomen Region Trentino-Südtirol für die Veröffentlichung desselben auf der institutionellen Webseite des Regionalrates gemäß Art. 1 Abs. 10 des GD Nr. 174/2012, umgewandelt in das Gesetz Nr. 213/2012, und Art. 9 Abs. 4 der mit Beschluss Nr. 33/2013 genehmigten Verordnung des Regionalrats übermittelt;

UND BEAUFTRAGT

das Sekretariat, bei der Verbreitung dieses Beschlusses in jeglicher Form die Angaben der hier benannten natürlichen und juristischen Personen und andere darin enthaltene Identifizierungsdaten zu schwärzen, da die Voraussetzungen gemäß Art. 52 des GvD Nr. 196/2003 mit seinen späteren Änderungen und Ergänzungen gegeben sind.

So entschieden in der nichtöffentlichen Sitzung vom 20. Februar 2026.

Der berichterstattende Richter	Die Präsidentin
Gianfranco BERNABEI	Luisa D'EVOLI

Im Sekretariat hinterlegt

Der Leiter

Aldo PAOLICELLI

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000549 - Interno - 13/03/2026 - 09:31
cr_taas-13/03/2026-0000914-A - Allegato Utente 2 (A02)

Deliberazione n. 36/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000036 - 13/03/2026 - 09:31

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, con la quale sono state formulate al gruppo "Fratelli d'Italia" osservazioni e richieste di chiarimento;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_taas-09/03/2026-000851-P del 9 marzo 2026, prot. Corte dei conti n. 531 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 6/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Tullio FERRARI designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a

questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Fratelli d'Italia".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha formulato osservazioni e richiesto chiarimenti con nota del 20 febbraio 2026 prot. n. 462 assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 9 marzo 2026.

Con nota del 9 marzo 2026 prot. n. cr_taas-09/03/2026-000851-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 531 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Fratelli d'Italia", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;

- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, il Presidente del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le osservazioni e le risposte alle richieste istruttorie che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

In particolare, il Presidente del gruppo ha chiarito le voci stipendiali applicate al personale dipendente (due unità a tempo parziale al 25% assunte dal 18/11/2025) in conformità al contratto collettivo di lavoro "Terziario-Confcommercio" del 22 marzo 2024 (codice CNEL H011) ed ha motivato le ragioni del riconoscimento ad entrambi i lavoratori di un superminimo (riassorbibile da eventuali futuri aumenti contrattuali) che incrementa significativamente il relativo stipendio fondamentale, ricollegabile alla gestione dell'attività dell'aula e delle sedute dei capigruppo; alla preparazione della documentazione per l'aula del Consiglio regionale; alla tenuta della corrispondenza e dell'agenda dei componenti del gruppo in relazione all'attività di consiglieri regionali; alla predisposizione della rendicontazione contabile e delle spese del gruppo, nonché alla necessità di organizzare e impostare il lavoro nella fase di avvio, con aggravio di attività a carico

degli interessati, dal momento che nella prima fase della legislatura il gruppo non aveva fatto ricorso ad assunzioni di personale.

In ogni caso, i dipendenti hanno aderito alla proposta del Gruppo di riduzione dei propri emolumenti con rinuncia ai superminimi riassorbibili e recupero delle somme erogate a tale titolo mediante trattenuta sugli stipendi dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2026.

Il rendiconto, relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, integrato con il verbale di approvazione sottoscritto da tutti i componenti del gruppo, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 25.664,71;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 54.006,72;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 50.220,00;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 2.070,73;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 37.148,42;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 90.672,28.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Fratelli d'Italia" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Fratelli d'Italia" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000550 - Interno - 13/03/2026 - 09:35
cr_taas-13/03/2026-0000914-A

Deliberazione n. 37/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000037 - 13/03/2026 - 09:35

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, con la quale sono state formulate al gruppo "Team K" osservazioni e richieste di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_taas-09/03/2026-0000851-P del 9 marzo 2026, prot. Corte dei conti n. 531 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 6/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Tullio Ferrari, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a

questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Team K".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato errate imputazioni alle voci di spesa del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 20 febbraio 2026 prot. n. 462, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 9 marzo 2026 per la regolarizzazione del rendiconto. Con nota del 9 marzo 2026 prot. n. cr_taas-09/03/2026-0000851-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 531 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Team K", la documentazione integrativa ed esplicativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la "*veridicità e correttezza delle spese*", specificando che "*la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute*" (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;

- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento*" e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, il Presidente del gruppo consiliare "Team K" ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, le risposte alle richieste istruttorie ed ha aggiornato il rendiconto con imputazione delle spese alle pertinenti voci che hanno consentito di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 21.452,53;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 19.659,70;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 44.640,01;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 32.577,46;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 29.881,59;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 23.293,19.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato

in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Team K" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Team K" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000551 - Interno - 13/03/2026 - 09:38
cr_taas-13/03/2026-0000914-A - Allegato Utente 3 (A03)

Deliberazione n. 38/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000038 - 13/03/2026 - 09:38

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, con la quale sono state formulate al gruppo "Misto" osservazioni e richieste di rielaborazione del rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_taas-09/03/2026-0000851-P del 09 marzo 2026, prot. Corte dei conti n. 531 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 6/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Tullio Ferrari, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a

questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Misto".
Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato, nel prospetto di rendiconto presentato, l'errata imputazione dell'onere per l'incarico di tenuta della contabilità del gruppo alla voce "Spese per consulenze, studi e ricerche" anziché alla voce delle "spese di personale".
Con nota del 20 febbraio 2026 prot. n. 462, ha ritenuto di richiedere la rielaborazione del rendiconto con la corretta imputazione della citata spesa, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 9 marzo 2026.
Con nota del 09 marzo 2026 prot. n. cr_taas-09/03/2026-0000851-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 531 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Misto", la documentazione richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.
Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".
Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.
Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento"* e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, il Presidente del gruppo consiliare "Misto" ha trasmesso, tramite il Presidente del Consiglio regionale, il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, dal quale si evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 21.446,43;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 37.641,99;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 57.660,58;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 3.341,78;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 33.247,23;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 80.159,99.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità

complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Misto" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Misto" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026.

Il Magistrato relatore
Tullio FERRARI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - SC_TN - 0000552 - Interno - 13/03/2026 - 09:41
cr_taas-13/03/2026-0000914-A - Allegato Utente 4 (A04)

Deliberazione n. 39/2026/FRG

CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Luisa D'Evoli	Presidente
Marilisa BELTRAME	Consigliere
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere (relatore)
Carmine PEPE	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, istitutivo delle Sezioni di controllo di Trento e di Bolzano della Corte dei conti, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, di seguito "decreto legge n. 174/2012";

VISTO il d.P.C.M. del 21 dicembre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013, con il quale sono state recepite le linee guida, deliberate in data 6 dicembre 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul rendiconto di

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_TRE - DEL-Reg.-SC_TN - 0000039 - 13/03/2026 - 09:41

esercizio annuale approvato dai gruppi consiliari dei Consigli regionali, ai sensi dell'art. 1, c. 9, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000 e successive modifiche e integrazioni, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale del 6 marzo 2014, n. 39, con riferimento all'art.1, cc. da 9 a 12, del decreto-legge n. 174/2012;

VISTE le sentenze della Sezioni riunite in speciale composizione n. 31/2020/RGC, n. 19/2021/RGC e n. 19/2022/RGC;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale Trentino-Alto Adige/Südtirol n. 33 del 10 settembre 2013, rubricata "*Regolamento concernente interventi a favore die gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*", come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024, ed in particolare l'art. 9, c. 4, in base al quale "*Per quanto riguarda il controllo della regolarità del rendiconto, l'eventuale regolarizzazione dello stesso, la pubblicazione della pronuncia di regolarità del rendiconto e del rendiconto stesso, nonché la disciplina sanzionatoria nel caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine prescritto, ovvero di deliberazione di non conformità del rendiconto da parte della Sezione di controllo della Corte dei Conti trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012*";

VISTA la documentazione inviata dal Presidente del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026, acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data;

RILEVATO che in data 27 novembre 2023 si è insediato il Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol della XVII legislatura;

VISTA la nota di questa Sezione di controllo prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, con la quale sono state formulate al gruppo "Lega Trentino Alto Adige Südtirol" osservazioni e richieste di integrazione della documentazione allegata al rendiconto;

VISTA la documentazione inviata a riscontro dal Presidente del Consiglio regionale con nota prot. n. cr_taas-09/03/2026-0000851-P del 9 marzo 2026, prot. Corte dei conti n. 0000531 di pari data;

VISTA l'ordinanza n. 6/2026, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il Magistrato relatore, cons. Gianfranco BERNABEI, designato con decreto del Presidente n. 1/2026 del 3 febbraio 2026.

Premesso in fatto

Con nota prot. n. 380-P del 2 febbraio 2026 (acquisita al prot. Corte dei conti n. 119 di pari data), il Presidente del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha trasmesso a questa Sezione regionale di controllo i rendiconti relativi al periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 dei gruppi consiliari della XVII legislatura, tra cui anche quello del gruppo "Lega Trentino Alto Adige Südtirol".

Esaminati gli atti pervenuti, questa Sezione di controllo ha rilevato carenze documentali del prospetto di rendiconto presentato e, con nota del 20 febbraio 2026 prot. n. 462, ha ritenuto necessario acquisire dei chiarimenti, assegnando, a tale scopo, ai sensi dell'art. 1, c. 11, del d.l. n. 174/2012, il termine del 9 marzo 2026 per la regolarizzazione dei rendiconti di ciascun gruppo consiliare. Con nota del 9 marzo 2026 prot. n. cr_taas-09/03/2026-0000851-P, acquisita al prot. Corte dei conti n. 0000531 di pari data, il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso, per il gruppo "Lega Alto Adige Südtirol", la documentazione integrativa richiesta.

Considerato in diritto

1. La disciplina del finanziamento dei gruppi consiliari del Consiglio della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol è contenuta nel Regolamento n. 33/2013 ("*Regolamento concernete interventi a favore dei gruppi consiliari regionali e relativa rendicontazione*"), come modificato dalla delibera n. 7 del 19 luglio 2024 (di seguito "Regolamento n. 33/2013 e s.m.), nonché nell'art. 1, cc. 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174/2012, siccome emendato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014, e dal d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 116.

Il regolamento n. 33/2013 e s.m. della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, all'art. 9, comma 2, dispone che "*al rendiconto deve essere allegata copia conforme della documentazione contabile necessaria al fine del controllo del rendiconto stesso da parte della sezione provinciale di Trento della Corte dei conti*"; al comma 4 prevede che "(…) *trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 dell'art. 1 del d.l. 174/2012*".

Il decreto legge n. 174/2012 dispone, all'art. 1, c. 9, che ciascun gruppo consiliare approvi un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo le linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto.

Inoltre, il medesimo art. 1, cc. 10, 11 e 12, disciplina i termini e le modalità di esercizio della funzione di controllo esterno intestata alla Magistratura contabile.

Qualora la Sezione regionale di controllo accerti la non conformità del rendiconto o della documentazione trasmessa a corredo, invia al Presidente del Consiglio della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol una richiesta di regolarizzazione (art. 1, c. 11, decreto-legge n. 174/2012).

2. In ordine ai parametri ed alla tipologia del controllo, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 39/2014, ha affermato che il controllo svolto dalla Sezione regionale della Corte dei conti va ascritto alla tipologia dei "*controlli estrinseci di regolarità contabile*", con finalità di carattere restitutorio e non sanzionatorio (*cfr.* art. 1, c. 12, del decreto legge n. 174/2012, come emendato dalla sentenza medesima), essendo inteso a garantire la corretta gestione del bilancio regionale, cui è collegato il bilancio del Consiglio, dal quale sono tratti i fondi destinati ai gruppi consiliari.

La Consulta ha, altresì, precisato che, con le menzionate disposizioni, il legislatore ha disposto "*un'analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo*" da svolgersi quale controllo di legittimità-regolarità, avente come parametro la "*conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza Stato – Regioni*" (d.P.C.M. 21 dicembre 2012).

Tra i criteri richiamati, l'art. 1 dell'Allegato A al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, menziona la *"veridicità e correttezza delle spese"*, specificando che *"la veridicità attiene alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"* (comma 2), mentre "*la correttezza attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge*" (comma 3), con l'ulteriore puntualizzazione che "*ogni spesa deve essere espressamente riconducibile all'attività istituzionale del gruppo*" (cfr. sent. n. 130/2014, n. 263/2014, n. 104/2016 en. 260/2016 della Corte costituzionale).

3. Con riguardo alla natura giuridica dei gruppi consiliari, la più recente giurisprudenza di Cassazione ha affermato che a "*tali gruppi – pur in presenza di elementi di natura privatistica connessi alla loro matrice partitica – va riconosciuta natura essenzialmente pubblicistica, in quanto strumentale al funzionamento dell'organo assembleare da essi svolta, sia in ragione dell'origine pubblica delle risorse e della definizione legale del loro scopo, senza che rilevi il principio dell'insindacabilità di opinioni e voti ex art. 122 Cost., comma 4, non estensibile alla gestione dei contributi.*" (Cass. civile sez. un., n. 30892 del 19.10.2022; in termini identici, anche Cassazione civile sez. un., n. 10108 del 16.4.2021 e n. 19171 del 15.9.2020; si veda anche, nello stesso senso, Corte dei conti Sezioni riunite in speciale composizione n. 19/2022/RGC.)

4. Con riferimento alle spese di funzionamento le linee guida di cui al citato d.P.C.M. (art. 1, cc. 4, 5 e 6 dell'allegato A) indicano le tipologie di utilizzo, del contributo erogato dal Consiglio, precluse o ammissibili.

Il Regolamento della Regione n. 33/2013 e s.m. (con relativi allegati A e B, che reca il modello di rendiconto) dispone all'art. 1 dell'allegato A, la finalizzazione dei contributi del Consiglio regionale alla realizzazione degli scopi istituzionali del gruppo.

5. Per quanto attiene alla spesa del personale assunto dai gruppi consiliari, il riferimento normativo è rinvenibile all'articolo 4 del citato Regolamento regionale n. 33/2013 e s.m.

In particolare, le spese per il personale assegnato ai gruppi consiliari vengono assunte dai Consigli provinciali di riferimento (comma 1); inoltre è prevista la facoltà del capogruppo, per far fronte alle spese di personale, di chiedere una contribuzione – commisurata al numero dei componenti – per eventuali contratti di collaborazione a tempo determinato (comma 2).

Con riguardo alla regolarità della rendicontazione della spesa dei gruppi consiliari, il controllo sulla spesa per il personale ha comportato la verifica della compatibilità dei profili applicativi della disciplina contrattuale privatistica con le regole attinenti all'utilizzo di risorse pubbliche.

Sono stati oggetto di controllo anche gli istituti contrattuali, applicabili al personale dipendente dei gruppi consiliari, recanti diverse tipologie di aumento della retribuzione base, propria del livello di inquadramento (superminimi, premi di produttività, anticipazioni finanziarie su futuri aumenti contrattuali, etc.), che risultano consentiti dal contratto collettivo di riferimento.

Si evidenzia tuttavia che i presupposti che legittimano le predette erogazioni – normativamente riconducibili alla contrattualistica privata – debbono, a loro volta, trovare piena compatibilità con le regole che presidiano l'esborso di pubbliche risorse (*Cfr.* Corte dei conti, Sez. Giur. d'Appello Sicilia, sentenza n. 188/A/2018).

Ed invero, al fine di non consentire introduzioni di alterazioni stabili delle componenti fisse della retribuzione, risulta essere stata oggetto di controllo la corretta applicazione sia del principio di sinallagmaticità (della specifica prestazione lavorativa rispetto alla correlata "maggiorata" controprestazione economica), sia del principio del "riassorbimento" delle "speciali" elargizioni stipendiali in vista dei futuri aumenti contrattuali.

Il riconoscimento di un incremento stipendiale al dipendente del gruppo consiliare e la relativa quantificazione richiede il rispetto del principio della ragionevolezza. Tale principio vede quali presupposti l'individuazione a cura del gruppo dei particolari requisiti professionali richiesti al dipendente in relazione agli effettivi compiti attribuiti, dell'esperienza specifica, dei livelli di autonomia operativa, dello svolgimento di attività aggiuntiva al di fuori dal normale orario di lavoro, della presenza di ulteriori elementi distintivi della prestazione lavorativa idonei a giustificare il motivato riconoscimento di un compenso "aggiuntivo", in coerenza con il principio di sinallagmaticità che sempre deve sussistere tra prestazione e retribuzione.

6. Tanto premesso il Collegio evidenzia che i rendiconti sono stati esaminati nella completezza della documentazione trasmessa, nella corretta contabilizzazione delle singole voci di spesa, anche alla luce di quanto previsto dai disciplinari interni, nonché nell'adeguata rappresentazione degli eventi gestionali, unitamente all'allineamento dei saldi di cassa.

7. In ordine alle spese è stato effettuato un controllo relativamente ai seguenti aspetti:

- inerenza e coerenza all'attività istituzionale di ogni spesa sostenuta;
- avvenuta inventariazione dei beni di uso durevole acquistati dal gruppo o al medesimo assegnati;
- presenza dell'autorizzazione del Presidente del gruppo (art. 2, c. 1, Regolamento n. 33/2013 e s.m.), circa l'effettuazione della spesa stessa;
- corretta rendicontazione della spesa relativa agli incarichi di consulenza.

Con riguardo a tale ultimo aspetto, va sottolineato che la distinzione tra le diverse tipologie di spesa per consulenze non è, infatti, meramente formale, ma ha valenza sostanziale, considerato che le entrate dei gruppi consiliari sono distinte nelle due diverse voci "F*ondi trasferiti per spese di funzionamento"* e "*Fondi trasferiti per spese di personale*", che hanno differente regime giuridico e limite predeterminato di importo.

In merito, si sottolinea che le spese per incarichi a soggetti esterni che hanno ad oggetto attività strumentali riferite al personale (a titolo esemplificativo si richiamano le spese del consulente del lavoro, del commercialista, del responsabile della sicurezza) andranno contabilizzate nel rigo "Spese per il personale sostenute dal gruppo", distintamente dalle spese riguardanti incarichi di consulenza per attività istituzionali del gruppo (a titolo esemplificativo si citano le spese per attività di comunicazione e di supporto alla redazioni di atti normativi e di natura politica riguardanti l'attività assembleare) che andranno rendicontate nelle spese di funzionamento nel rigo "Spese per consulenze, studi e incarichi" (*cfr.* Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, decisioni n. 14, n. 18, n. 19 e n. 23 del 2021).

Peraltro, i gruppi sono tenuti a distinguere, da una parte i rapporti di lavoro, subordinati o autonomi, a carattere continuativo con i propri collaboratori aventi ad oggetto attività ordinariamente e abitualmente rientranti nelle funzioni dei medesimi (spesa del personale - rigo 1 del rendiconto) e, dall'altra, il conferimento ad esperti esterni estranei alla struttura organizzativa del gruppo di incarichi di studio, di ricerca, ovvero di consulenze (spesa di funzionamento), queste ultime in relazione a specifiche e "*straordinarie esigenze di approfondimento tecnico*" (*cfr*. sentenza della Corte dei conti, Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 15/2021/RGC).

Sotto un profilo generale, gli incarichi per consulenze, studi e ricerche hanno ad oggetto prestazioni di professionisti di comprovata esperienza, che si connotano per l'episodicità, l'alta specializzazione e la temporaneità del relativo incarico e che prevedono "*la consegna di un elaborato scritto finale*" (*cfr*. Corte dei conti, Sezioni riunite in sede di controllo, n. 6/2005; sentenza n. 59/2014EL; Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione). Detti incarichi, in considerazione della occasionalità, nonché dell'ampia autonomia nell'espletamento delle relative prestazioni, non possono essere finanziati con il contributo destinato alle spese del personale, bensì con quello delle spese di funzionamento.

Sono, da contabilizzare nelle spese del personale gli incarichi "*discendenti da rapporti di lavoro del gruppo con collaboratori secondo i modelli contrattuali previsti dal regolamento consiliare, ivi compresi quelli derivanti da contratti di lavoro autonomo stipulati con soggetti esterni che operino con continuità al servizio del gruppo consiliare, assolvendo a funzioni ordinariamente svolte dallo stesso*" (*cfr*. delibera della Sezione di controllo della Corte dei conti – sede di Bolzano n. 16/2024/SCBOLZ/PAR, che richiama le delibere della Sez. controllo Abruzzo n. 369/2013/PAR, Sez. controllo Liguria n. 57/2021/FRG, Sez. controllo Lazio n. 63/2024/FRG).

8. Nel corso dell'anno 2025 si sono svolte in data 4 maggio 2025 e 18 maggio 2025 (turno di ballottaggio), le consultazioni elettorali per le elezioni amministrative di 153 comuni della provincia di Trento e di 110 comuni della provincia di Bolzano, mentre per Comuni di Capriana, Luserna, Madruzzo e Stelvio le consultazioni hanno avuto luogo in data 9 novembre 2025. In relazione alle predette consultazioni elettorali è stato oggetto di controllo il rispetto:

- di quanto disposto dall'art. 1, c. 3, lett. c), dell'allegato A) al d.P.C.M. 21 dicembre 2012, ai sensi del quale "*i gruppi non possono intrattenere rapporti di collaborazione a titolo oneroso ed erogare contributi, in qualsiasi forma (…) ai candidati a qualunque tipo di elezioni amministrativa o politica, limitatamente, per questi ultimi al periodo elettorale – come previsto dalla normativa vigente – e fino alla proclamazione degli eletti*";
- dell'art. 1, comma 3, lett. d) dell'Allegato A del Regolamento n. 33/2013, per il quale non sono consentite le spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente la data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

9. A riscontro della nota prot. n. 462 del 20 febbraio 2026, il Presidente del gruppo consiliare "Lega Trentino Alto Adige Südtirol" ha trasmesso - tramite il Presidente del Consiglio regionale - le integrazioni documentali domandate con richiesta istruttoria, consentendo al Collegio di superare le criticità inizialmente prospettate.

Il rendiconto rielaborato secondo le indicazioni della Sezione, relativo al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, evidenzia:

- un fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento di euro 41.148,29;
- un fondo iniziale di cassa per spese di personale di euro 41.733,04;
- un totale entrate riscosse nell'esercizio di euro 78.313,80;
- un totale spese pagate nell'esercizio di euro 36.631,26;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di funzionamento*" di euro 58.222,07;
- un "*Fondo di cassa finale per spese di personale*" di euro 66.341,80.

10. A conclusione delle verifiche effettuate, esaminata la documentazione trasmessa, la Sezione ritiene che possa essere deliberata la regolarità del rendiconto, fermo restando che quanto accertato

in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di controllo, non attiene alla regolarità complessiva dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Trentino Alto-Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando, tenuto conto di quanto osservato in parte motiva,

ACCERTA

la regolarità del rendiconto presentato dal gruppo consiliare della Regione autonoma Trentino Alto-Adige/Südtirol "Lega Trentino Alto Adige Südtirol" riferito al periodo 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025;

DISPONE

la trasmissione, a mezzo posta elettronica certificata, a cura del Servizio di supporto della Sezione, di copia della presente deliberazione unitamente a copia del rendiconto del gruppo consiliare "Lega Trentino Alto Adige Südtirol" che costituisce allegato alla presente pronuncia, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, affinché ne disponga la pubblicazione nel sito istituzionale, ai sensi dell'art. 1, c. 10, del decreto legge n. 174/2012, nonché ai sensi dell'art. 9, c. 4 del Regolamento n. 33/2013 e s.m.

MANDA

alla Segreteria affinché proceda, in qualsiasi ipotesi di diffusione della presente deliberazione, all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare le persone fisiche e giuridiche nominate, sussistendo i presupposti di cui all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026.

Il Magistrato relatore
Gianfranco BERNABEI
(f.to digitalmente)

Il Presidente
Luisa D'EVOLI
(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria
Il Dirigente
Aldo PAOLICELLI
(f.to digitalmente)